

Messaggio

numero

6110

data

2 settembre 2008

Dipartimento

SANITÀ E SOCIALITÀ

Concerne

Programma cantonale di vaccinazione contro l'infezione da papilloma virus umano (HPV)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

nel giugno 2007 l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e la Commissione federale per le vaccinazioni (CFV) hanno raccomandato la vaccinazione delle adolescenti di età compresa tra gli 11 e i 14 anni (prima del compimento dei 15 anni) contro l'infezione da papilloma virus umano (HPV). Inoltre, per un periodo transitorio di 5 anni (ossia fino al 2012), la vaccinazione contro HPV è raccomandata anche alle adolescenti di età compresa tra i 15 e i 19 anni.

Il Dipartimento federale degli interni il 21 novembre 2007, attraverso la modifica dell'Ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre) del 29 novembre 1995, ha consentito che la vaccinazione contro l'HPV fosse assunta dall'assicurazione obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2008 per le adolescenti tra gli 11 e i 19 anni, a condizione che la vaccinazione fosse eseguita all'interno di **“programmi cantionali di vaccinazione”**.

OPre Art 12a lett. L

<p>Vaccinazione contro i virus del papilloma umano (HPV)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conformemente alle raccomandazioni dell'UFSP e della CFV del giugno 2007 (Bollettino dell'UFSP n. 25, 2007): <ol style="list-style-type: none"> a. vaccinazione generale delle ragazze in età scolastica; b. vaccinazione delle donne d'età compresa tra i 15 e i 19 anni. Questa disposizione è applicabile fino al 31 dicembre 2012. 2. Vaccinazione nel quadro di programmi cantionali di vaccinazione che devono soddisfare i seguenti requisiti minimi: <ol style="list-style-type: none"> a. l'informazione ai giovani appartenenti ai gruppi target e ai loro genitori (o rappresentanti legali) in merito alla disponibilità della vaccinazione e alle raccomandazioni dell'UFSP e della CFV è garantita, b. l'acquisto del vaccino avviene centralmente, c. si mira alla completezza delle vaccinazioni (schema di vaccinazione conformemente alle raccomandazioni dell'UFSP e della CFV), d. le prestazioni e gli obblighi dei responsabili del programma, dei medici che effettuano le vaccinazioni e degli assicuratori malattia sono definiti, e. il rilevamento di dati, il conteggio, i flussi delle informazioni e delle finanze sono disciplinati. 3. Questa prestazione non è soggetta ad alcuna franchigia.
--	---

In seguito alle condizioni poste dall'OPre, in vista di chiarire le procedure da seguire rispetto alla realizzazione dei programmi cantonali di vaccinazione, il 10 gennaio 2008 le delegazioni della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS), di santésuisse e dell'UFSP si incontrano e concordano che è opportuna la realizzazione di una regolamentazione svizzera applicabile a tutti i cantoni.

Si pone ora per il nostro Cantone la necessità di assicurare, come accade nella maggior parte dei Cantoni, alle adolescenti di età compresa tra gli 11 e i 19 anni una prestazione sanitaria preventiva prevista dall'OPre.

Per queste ragioni vi sottoponiamo per approvazione il Programma cantonale di vaccinazione contro l'infezione da papilloma virus umano (HPV).

Di conseguenza, si chiede anche di autorizzare il Consiglio di Stato a dare la propria adesione:

- alla Convenzione tariffale del 10 aprile 2008 relativa alla vaccinazione contro l'infezione da papilloma virus umano (vaccinazione HPV) tra la CDS - Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità - e santésuisse - Gli assicuratori malattia svizzeri;
- al contratto del 10 aprile 2008 concernente il vaccino contro l'infezione da papilloma virus umano (vaccino HPV Gardasil®) tra la CDS - Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità - e la Sanofi Pasteur MSD AG;

come pure a sottoscrivere:

- il contratto di fornitura (complementare al contratto tra CDS e Sanofi Pasteur MSD AG) del XXX tra la Sanofi Pasteur MSD AG, Gulmatt, 6340 Baar, fornitrice, e il Cantone Ticino, acquirente, concernente la fornitura di dosi di vaccino per la vaccinazione contro l'infezione da papilloma virus umano (vaccino HPV Gardasil®).

SCOPO

Scopo del programma cantonale di vaccinazione contro l'infezione da papilloma virus umano (HPV), della Convenzione tariffale CDS-santésuisse, del Contratto CDS-Sanofi e del Contratto di fornitura Sanofi-Cantone Ticino, è permettere che le adolescenti ticinesi siano vaccinate contro i virus HPV 16 e 18, all'origine del 70% dei tumori maligni del collo dell'utero, e i virus HPV 6 e 11, responsabili di più del 90% delle verruche genitali. La vaccinazione è prevista dalle raccomandazioni dell'Ufficio federale della salute pubblica e rimborsata obbligatoriamente dall'assicurazione malattia in base alla modifica dell'OPre del 21.11.2007, ma **unicamente** in presenza di programmi cantonali di vaccinazione.

Il programma cantonale di vaccinazione vuole assicurare una copertura vaccinale elevata a un costo sopportabile per la comunità. In sostanza, si tratta di vaccinare le ragazze di età compresa tra gli 11 e i 19 anni, residenti nel Cantone Ticino, con tre dosi di vaccino contro l'HPV, al fine di diminuire l'incidenza delle infezioni da HPV e ridurre le conseguenze, in particolare il tumore maligno e le lesioni pre-cancerose del collo dell'utero.

Gli obiettivi specifici del programma sono:

- rendere il vaccino contro l'HPV agevolmente e gratuitamente accessibile alla popolazione bersaglio, attraverso gli abituali fornitori di prestazioni;
- sostenere e promuovere un'informazione specifica e completa sia alla popolazione bersaglio, sia ai genitori che alla popolazione tutta;

- definire le condizioni necessarie affinché la vaccinazione possa essere praticata da una parte dei medici autorizzati al libero esercizio in Ticino ed essere presa a carico dell'assicurazione obbligatoria;
- garantire la misurazione della copertura vaccinale, verificare il funzionamento del programma e regolare i flussi informativi e finanziari.

CONTENUTI

Il **programma cantonale** individua gli aspetti strategici ed operativi che consentono di rendere applicabile in Ticino l'articolo 12a lett. I dell'OPre. Essa vincola il rimborso della prestazione nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria per le cure medico sanitarie alla presenza di un programma cantonale. Il programma cantonale è per principio legato all'approvazione della Convenzione tariffale CDS-santésuisse da parte del Cantone Ticino. In caso di non approvazione, il Cantone dovrebbe avviare trattative separate con santésuisse. Tuttavia la possibilità di ottenere condizioni migliori per il Cantone Ticino è concretamente esclusa. In ogni caso si procrastinerebbe il programma e di conseguenza si limiterebbe la possibilità di offrire la vaccinazione, in particolare alle 19enni.

A seguito della specificità delle condizioni poste dall'OPre, la **Convenzione tariffale CDS-santésuisse** propone procedure e modalità applicative che si discostano chiaramente dalla prassi normale prevista per le prestazioni medico-sanitarie in ambito LAMal. Pur modificando la prassi, attualmente è l'unica possibilità per poter promuovere tempestivamente un programma di vaccinazione anche nel nostro Cantone.

La Convenzione tariffale fissa un prezzo forfetario per atto vaccinale eseguito (atto vaccinale + dose di vaccino) in 159.- franchi a dose.


La Convenzione tariffale è stata approvata dal Consiglio federale il 18 giugno 2008.

La Convenzione tariffale è stata sottoscritta, al 21 agosto 2008, da 23 Cantoni.

Il **Contratto sul vaccino** stipulato tra CDS e Sanofi Pasteur (SPMSD) consente al Cantone di ottenere il vaccino ad un costo di 140.- franchi/dose + 3.36 franchi IVA. Si rende attenti che il costo del vaccino sul libero mercato è di 236.85 franchi (stato al 29 agosto 2008). Esso stabilisce inoltre le modalità di fatturazione e pagamento.

Infine, il **Contratto sulla fornitura del vaccino** tra Cantone Ticino e Sanofi Pasteur, che si intende stipulare, definisce i dettagli per la fornitura del vaccino. Rispetto al contratto generale sopramenzionato, si osserva un deciso miglioramento per il Ticino: si stabilisce infatti che in presenza di una ordinazione minima di 9 dosi non saranno fatturati i costi di consegna. Questo consente che siano i medici con libero esercizio a vaccinare, come abitualmente avviene nel nostro Cantone. Si evita inoltre che il Cantone debba creare una struttura centrale di stoccaggio. Il vaccino sarà infatti fornito dalla Sanofi Pasteur direttamente al singolo medico, con la consegna in studio ed il rispetto, ininterrotto, della catena del freddo.

Di seguito schematicamente si riportano le procedure previste dal programma cantonale:



COSTI ANNUALI

I costi sono in relazione diretta con il numero di dosi di vaccino che saranno somministrate. Sono a tal proposito possibili numerose ipotesi, presentate in dettaglio nell'allegato 9 del Programma cantonale. Riassumendo, si evidenzia una situazione di adesione minima alla vaccinazione (copertura vaccinale del 60%) e una situazione di adesione massima (copertura vaccinale del 90%).


Di seguito è presentata la situazione intermedia in cui si ipotizza una copertura vaccinale del 75%, suddividendo l'adesione della vaccinazione tra fasce d'età distinte: 25% delle 11-13enni, 50% delle 14-16enni e 100% delle 17-19enni. Questo comporta un numero totale di 6'200 adolescenti da vaccinare

Il vaccino


Per uno schema vaccinale completo (3 dosi a tempo 0, 2 e 6 mesi) di 6'200 adolescenti sono necessarie 18'600 dosi, ripartite come segue:

Anno	1° dose	2° dose	3a dose	Totale
2008	4650	-	-	4'650
2009	1550	6200	6'200	13'950
Totale	6'200	6'200	6'200	18'600

In base allo schema vaccinale una ripartizione temporale delle dosi è così ipotizzabile.



In considerazione del Contratto sul vaccino CDS-SPMSD, che fissa il costo di acquisto di una dose di vaccino in 140.- franchi + 3.36 franchi IVA, il costo totale di acquisto del vaccino sarà: 143.36 franchi /dose per 18'600 dosi = 2'666'496.- franchi (di cui 666'624.- franchi nel 2008 e 1'999'872.- franchi nel 2009). Dal momento che il pagamento è fissato a 90 giorni dalla ricezione della fattura, queste cifre saranno anticipate, in attesa del rimborso da parte degli assicuratori malattia, a partire da febbraio 2009. Il costo totale per l'acquisto del vaccino sarà determinato al numero di dosi ordinate e il suo andamento può essere presentato con il seguente grafico:



L'importo che il Cantone deve anticipare per l'acquisto del vaccino dipende dunque dal saldo tra uscite ed entrate nel corso dell'anno.


La prestazione medica

Analogamente a quanto previsto per il vaccino, lo schema vaccinale completo prevede l'esecuzione di 18'600 atti vaccinali.

Sulla base del forfait stabilito dalla Convenzione tariffale CDS-santésuisse si indennizza un atto tariffale 15.50 franchi.

Il costo totale delle prestazioni è di 15.50 franchi /dose per 18'600 dosi = 288'300.- franchi (tutti nel 2009 in quanto i fornitori di prestazione invieranno la prima lista di misurazione della copertura vaccinale il 30.11).

Il pagamento dell'indennizzo ai fornitori di prestazione è previsto dopo il rimborso della prestazione al Cantone da parte degli assicuratori malattia (primavera 2009).



I costi per il Cantone

I costi a carico del Cantone per l'organizzazione, la realizzazione, la gestione del programma cantonale, il monitoraggio epidemiologico, la gestione finanziaria, l'informazione alla popolazione e la promozione della vaccinazione sono stimati in 50'000.-franchi annui. Tuttavia non si prevede la necessità di richiedere crediti supplementari. Per questi impegni si utilizzeranno le risorse già disponibili riorientando le priorità dei compiti.

In particolare, per gli aspetti amministrativi/gestionali si farà capo ai dipendenti già attivi presso l'UMC e l'UFC e per gli aspetti informativi e di promozione della vaccinazione si ricorrerà all'intervento dei medici scolastici.

Inoltre, per esautività si ricorda che il Cantone dovrà anticipare l'acquisto del vaccino, per cui, anche se rimborsato dagli assicuratori malattia in base all'OPre, indirettamente il Cantone dovrà sopportare gli interessi passivi relativi all'anticipo della liquidità. Questo onere finanziario, in ogni caso relativamente modesto, non è facile da stimare.

Si rileva pure che la Convenzione tariffale della CDS non è obbligatoria per gli assicuratori malattia. Per il momento, il numero di assicuratori che non la sottoscriveranno non è ancora conosciuto. In questi casi, in base all'OPre, si dovrà pertanto definire ulteriormente le regole di finanziamento. A questo scopo, la CDS, con scritto dell'11 luglio 2008, ha proposto al Consiglio Federale di fissare una tariffa adeguata per questi assicuratori.

Si ricorda che gli assicuratori malattia che fanno parte di santésuisse coprono oltre il 95% della popolazione ticinese. Da parte sua, santésuisse aveva previsto di poter fornire le informazioni sugli assicuratori malattia che aderiranno alla Convenzione con la CDS per fine agosto 2008. Si stima comunque un tasso di adesione degli assicuratori alla Convenzione CDS-santésuisse “praticamente completa”.

Considerazione conclusiva

Si sottolinea che i costi presentati nei punti precedenti sono i costi annui massimi relativi al primo periodo, fino al 2012 compreso, in cui va recuperata la popolazione da 11 a 19 anni. Diversamente, a partire dal 2013, il costo annuo massimo sarà fortemente ridotto, poiché il numero massimo di persone da vaccinare si limiterà a 1'600. Si tratta della nuova classe d'età che entrerà nella fascia 11-14 anni di età. A partire dal 2013 il costo annuo massimo sarà di 675'000.- franchi per l'acquisto del vaccino e di 75'000.- franchi per la prestazione medica.

IL MONITORAGGIO EPIDEMIOLOGICO E LA SORVEGLIANZA

Il monitoraggio epidemiologico del programma e del suo impatto sono assicurati dalla valutazione della copertura vaccinale e dalla rilevazione. È previsto di analizzare a più lungo termine l'incidenza delle lesioni precancerose e dei tumori maligni del collo dell'utero.

In particolare, si evidenziano i seguenti dispositivi di monitoraggio:

- i dati relativi all'ordinazione e alla fornitura del vaccino permettono di determinare la quantità di vaccino consegnati ai fornitori di prestazioni;
- la lista trimestrale trasmessa dai fornitori di prestazione delle adolescenti vaccinate (1a, 2a e 3a dose, data) permette una rilevazione della misurazione della copertura vaccinale dettagliata per fornitore di prestazione, età, regione geografica;
- la misurazione generale della copertura vaccinale sul territorio cantonale realizzata sulla base delle indicazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica in collaborazione con l'Istituto di medicina sociale e preventiva di Zurigo, permetterà di evidenziare la copertura globale nel Cantone.

Infine vi è il progetto di seguire l'evoluzione delle lesioni precancerose e dei tumori maligni del collo dell'utero in collaborazione con il Centro citologico e il Registro dei tumori dell'Istituto cantonale di patologia.

I BENEFICI DEL PROGRAMMA CANTONALE DI VACCINAZIONE

La vaccinazione rappresenta un'importante occasione per evitare e/o diminuire sofferenze fisiche e psichiche di persone e famiglie intere. Al di là di questo importante guadagno in qualità di vita e anni di vita guadagnati, gli studi di impatto economico condotti, sia in Svizzera che in altri paesi con condizioni di vita simile al nostro, hanno dimostrato che la vaccinazione contro il papilloma virus presenta un rapporto costo/beneficio decisamente interessante. I calcoli attualmente effettuati indicano che con il vaccino citato per l'incidenza della malattia in Svizzera si può calcolare un rapporto costo/beneficio di 26'000.- franchi /QALY (= Quality Adjusted Life Years: indicatore degli anni di vita di buona qualità, guadagnati con un intervento in ambito sanitario).

Questo calcolo non considera tuttavia ulteriori potenziali benefici del vaccino. Si intende con questo l'impatto (meno frequente) di altri tumori alla vagina e all'ano, non considera

l'effetto sulla riduzione delle verruche genitali (condylomata acuminata) e l'effetto sulla cosiddetta "immunità di branco". Vaccinando cioè un gruppo di persone si spezza la catena di trasmissione e quindi la malattia diventa meno frequente anche nelle persone che non sono state vaccinate, perché la malattia "circola di meno".

RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

La promozione del Programma cantonale di vaccinazione contro l'infezione da papilloma virus umano (HPV), anche se non prevista, è coerente con gli obiettivi di politica sanitaria e finanziari previsti dalle Linee direttive e dal Piano finanziario 2008-2011. In base alle indicazioni esposte nei punti precedenti, essa determina le conseguenze finanziarie seguenti.

- spese correnti annue:

- L'acquisto del vaccino comporta una spesa annua massima nei primi anni di 2'666'496.- franchi, mentre dopo il 2012 la spesa annua massima sarà di 675'000.- franchi. Per la prestazione medica la spesa annua massima nei primi anni è di 288'300.- franchi, mentre dopo il 2012 sarà di 75'000.- franchi.

In base all'OPre, le spese per l'acquisto del vaccino e per la prestazione medica sono rimborsate completamente dagli assicuratori malattia. Secondo il principio contabile della registrazione al lordo, stabilito dalla Legge finanziaria, non è permesso compensare tra loro le spese e i ricavi. Le spese saranno così registrate nel conto 313.103 Medicamenti e spese per programma vaccinazione HPV, mentre i ricavi al conto 436.131 Recupero spese programma vaccinazione HPV, ambedue del CRB 242 Farmacista cantonale.

In base a quanto precede, l'unico onere supplementare per il Cantone è determinato dagli interessi passivi relativi all'anticipo della liquidità per l'acquisto del vaccino. Come già indicato, si tratta di una spesa modesta, di non facile stima. La prestazione medica sarà invece versata dal Cantone ai medici dopo il pagamento degli assicuratori malattia.

- Per la gestione corrente, si ricorda poi la spesa di 50'000.- franchi per la promozione e la gestione amministrativa del Programma. Questa spesa sarà interamente finanziata con le risorse attualmente disponibili e quindi senza richiesta di crediti supplementari.

- spese d'investimento: nessuna.

- effettivo del personale: nessun aumento.

- oneri enti pubblici o privati sussidiati, segnatamente Comuni: nessuno.

Si deve in ogni caso osservare che gli effetti positivi di questa azione di prevenzione sulla spesa sanitaria e sulla spesa sociale cantonale, anche se non facilmente quantificabili, compenseranno ampiamente l'onere supplementare degli interessi passivi. Per poter tuttavia misurare i benefici in questi termini, si dovrà attendere svariati anni, dato il periodo di latenza tra l'infezione e l'insorgenza di tumori.

MESSA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO

Come già ricordato, al fine di poter far beneficiare della vaccinazione anche l'attuale classe d'età delle 19enni, si ritiene importante avviare il Programma cantonale ancora nel corso dell'autunno 2008. Visto l'impegno modesto per il Cantone e tenuto conto che si tratta di una misura favorevole ai singoli, che non genera disparità di trattamento, il

Consiglio di Stato ritiene pertanto giustificato proporre che il Decreto legislativo entri in vigore retroattivamente al 1° novembre 2008 (si veda A. Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, seconda edizione, pag. 108, d) Retroattività di leggi favorevoli).

CONCLUSIONI

Il Consiglio di Stato ritiene che la vaccinazione contro l'HPV deve essere resa disponibile anche nel nostro Cantone, in modo che le giovani domiciliate in Ticino possano usufruire di un'importante misura preventiva per un'infezione che può essere causa di una malattia grave e mortale, quale appunto il tumore maligno del collo dell'utero.

Per rendere disponibile la vaccinazione è necessario un Programma cantonale di vaccinazione che rispetti le condizioni previste dall'OPre. Si rende pertanto necessaria la partecipazione del Cantone. Una contrattazione diversa da quella promossa da CDS e da santésuisse, in seguito approvata dal Consiglio Federale, non avrebbe permesso di ottenere condizioni più favorevoli.

La soluzione più funzionale e neutra sarebbe stata quella di inserire il vaccino tra i medicinali rimborsati dall'assicurazione obbligatoria e di consentire ai medici operanti a carico della assicurazione obbligatoria di fatturare secondo il tariffario medico in vigore. La regolamentazione OPre ha stabilito però diversamente, presumibilmente anche con l'intento di abbassare fortemente il prezzo della dose di vaccino.

In base a quanto precede, considerati sia l'impegno relativamente modesto per il Cantone sia l'importanza sociale della misura sanitaria preventiva, si chiede al Gran Consiglio di approvare il Programma cantonale di vaccinazione contro il papilloma virus umano.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Allegati:

- Disegno di Decreto legislativo concernente l'approvazione del Programma cantonale di vaccinazione contro l'infezione da papilloma virus umano (HPV)
- Programma cantonale di vaccinazione contro l'infezione da papilloma virus umano (HPV) con i suoi allegati
- Convenzione tariffale del 10 aprile 2008 relativa alla vaccinazione contro l'infezione da papilloma virus umano (vaccinazione HPV) tra la CDS - Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità - e santésuisse - gli assicuratori malattia svizzeri. Chiamato "Convention tarifaire HPV_CDS-santésuisse". In Francese
- Contratto del 10 aprile 2008 concernente il vaccino contro l'infezione da papilloma virus umano (vaccino HPV Gardasil®) tra la CDS - Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità - e la Sanofi Pasteur MSD. Chiamato "Contrat HPV Gardasil_CDS-Sanofi AG ». In Francese
- Contratto di fornitura del XXX (complementare al contratto tra CDS e Sanofi Pasteur MSD AG) tra la Sanofi Pasteur MSD AG, Gulmatt, 6340 Baar, fornitrice, e il Cantone Ticino, acquirente, concernente la fornitura di dosi di vaccino per la vaccinazione contro l'infezione da papilloma virus umano (vaccino HPV Gardasil®). Chiamato „Liefervertrag zwischen Sanofi Pasteur MSD AG, und dem Kanton Tessin.“ In Tedesco.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del Programma cantonale di vaccinazione contro l'infezione da papilloma virus umano (HPV)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista la modifica 21 novembre 2007 dell'Ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre), art. 12a lettera L;
- vista la Convenzione tariffale del 10 aprile 2008 relativa alla vaccinazione contro l'infezione da papilloma virus umano (vaccinazione HPV) tra la CDS - Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità - e santésuisse - gli assicuratori malattia svizzeri;
- visto il Contratto del 10 aprile 2008 concernente il vaccino contro l'infezione da papilloma virus umano (vaccino HPV Gardasil®) tra la CDS - Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità - e la Sanofi Pasteur MSD AG;
- visto il Contratto di fornitura (complementare al Contratto tra CDS e Sanofi Pasteur MSD AG) del XXX tra la Sanofi Pasteur MSD AG, Gulmatt, 6340 Baar, fornitrice, e il Cantone Ticino, acquirente, concernente la fornitura di dosi di vaccino per la vaccinazione contro l'infezione da papilloma virus umano (vaccino HPV Gardasil®);
- visto il Messaggio 2 settembre 2008 n. 6110 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È approvato il Programma cantonale di vaccinazione contro l'infezione da papilloma virus umano (HPV), che è parte integrante di questo Decreto legislativo.

Articolo 2

¹Il Dipartimento della sanità e della socialità è autorizzato ad inserire a preventivo il credito annuale necessario per l'attuazione del Programma cantonale di cui all'art. 1.

²Il Dipartimento della sanità e della socialità è pure autorizzato ad inserire a preventivo il ricavo dovuto al recupero delle spese di cui al cpv. 1 presso gli assicuratori malattia.

Articolo 3

I crediti sono iscritti al conto gestione corrente del Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del farmacista cantonale.

Articolo 4

Il Consiglio di Stato è autorizzato ad aderire alla Convenzione tariffale CDS-santésuisse del 10 aprile 2008 e al Contratto CDS-Sanofi Pasteur del 10 aprile 2008, come pure a sottoscrivere il Contratto Sanofi Pasteur - Cantone Ticino del XXX.

Articolo 5

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente Decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° novembre 2008.